

D.L. 17 marzo 2020 n.18 (“Decreto Cura Italia”) e ulteriori aggiornamenti 20 marzo 2020. Nuove misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Il nuovo decreto (denominato Fondo centrale di garanzia PMI) stabilisce nuove misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

I Destinatari:

- PMI (Ex art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);
- Professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.



Contenuto della previsione:

Sono state introdotte le seguenti nuove misure temporanee, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo centrale di garanzia PMI:

1. gratuità della garanzia concessa dal Fondo (inclusa l’eliminazione della commissione prevista in caso di mancato / ritardato perfezionamento dell’operazione finanziaria);
2. innalzamento della soglia dell’importo massimo garantito e delle percentuali di copertura per singola impresa, sia per gli interventi di garanzia diretta che per quelli di riassicurazione;
3. ammissibilità della garanzia anche per operazioni di rinegoziazione del debito purché nell’ambito della rinegoziazione sia concesso un credito aggiuntivo pari almeno al 10% del debito oggetto di rinegoziazione;
4. possibilità di accedere alla garanzia senza istruttoria e solo previa autocertificazione per nuove operazioni di finanziamento a breve termine di importo non superiore a Euro 3mila in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
5. astensione automatica della durata della garanzia del Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate di rimborso di un finanziamento concessa per effetto dell’emergenza Covid-19;
6. la valutazione di probabilità di inadempimento delle imprese richiesta ai fini dell’accesso al Fondo è basata esclusivamente sul modulo economico-finanziario e non anche del modulo cd. “andamentale” (così da favorire l’accesso anche da parte di imprese in situazione di temporanea tensione finanziaria, ferme le esclusioni per “imprese in difficoltà” ovvero imprese con esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”);
7. per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, possibilità – a determinate condizioni – di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
8. proroga di 3 mesi per tutti i termini degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

ARLAWPRACTICE
Viale Bianca Maria 22
20129 Milano
VAT: 095579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415


www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

È, altresì, previsto che:

9. con DM del MEF possano essere individuate ulteriori tipologie di operazioni per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere innalzate nel rispetto della disciplina UE e nei limiti delle risorse disponibili;
10. con decreto del MEF, di concerto con il MISE, possano essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese.

Durata della misura

Le anzidette misure temporanee e derogatorie restano in vigore fino al 17 dicembre 2020.

Indicazioni

Le modalità di richiesta/attivazione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI sono le disposizioni operative del Fondo di Garanzia PMI entrate in vigore in data 15 marzo 2019. L'impresa e il professionista non possono richiedere di beneficiare delle nuove misure direttamente al Fondo di Garanzia PMI, ma devono richiederlo al proprio finanziatore, che è il soggetto incaricato di attivare e gestire la procedura di attivazione della garanzia con il Fondo.

Art. 50 (Modifiche alla disciplina FIR - Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito con L. 30 dicembre 2018, n. 145, come di volta in volta modificata e/o integrata, anche ai sensi e per gli effetti della L. 28 giugno 2019, n. 58 e della L. 27 dicembre 2019, n. 169 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

Destinatari

- Titolari di azioni o obbligazioni emesse da banche poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16/11/2015 e il 1/1/2018, secondo la definizione di cui all'art.1, comma 494 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (i "Risparmiatori").

Contenuto della previsione

Attraverso una deroga alla disciplina previgente, è stato N/A previsto che ai Risparmiatori, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo agli stessi dovuto nel limite massimo del 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla commissione tecnica di cui alla Legge di Bilancio 2019.

Inoltre, viene esteso al 18 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, precedentemente fissato al 18 aprile 2020.


Indicazioni

Le domande devono essere presentate telematicamente, con i relativi allegati, utilizzando l'apposito portale rinvenibile al sito: <https://fondoindennizzo-risparmiatori.consap.it>.

Le domande possono essere presentate a partire dal 22 agosto 2019 sino al 18 giugno 2020.

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

Art. 54 (Attuazione ed estensione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. Fondo Gasparrini4 - Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione ai mutui per l’acquisto della prima casa. Tale Fondo ha previsto la possibilità per i lavoratori subordinati e para-subordinati di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Destinatari

- Lavoratori autonomi
- Liberi professionisti

Contenuto della previsione

Viene previsto che, in via temporanea e in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo:

1. l’ammissione ai benefici del Fondo – ossia di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi – è esteso anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Covid-19;
2. l’accesso al Fondo non è subordinato alla presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Durata della misura

Le anzidette misure temporanee e derogatorie restano in vigore fino al 17 dicembre 2020.

Indicazioni

Ai fini dell’accesso ai benefici del Fondo, gli interessati devono presentare la domanda di sospensione direttamente presso la banca concedente il mutuo con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile tramite i seguenti siti internet: www.dt.tesoro.it, e www.consap.it. La banca concedente il mutuo, effettuati gli adempimenti di competenza, inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

La trasformazione è facoltativa ed è condizionata all’esercizio dell’opzione di cui all’art. 11, comma 1 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, che comporta il pagamento di un canone qualora alle DTA non corrisponda un effettivo pagamento di imposte.


Art. 55 (Misure a sostegno finanziario alle imprese)

Destinatari

- Società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati (i.e. crediti per i quali il termine di pagamento è scaduto da oltre 90 giorni);
- La misura non si applica: in relazione alle società per le quali è stato accertato lo stato di dissesto o di insolvenza; alle cessioni di crediti tra società del medesimo gruppo.

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

Contenuto della previsione

La misura prevede che il cedente può trasformare in credito d'imposta, con effetto dalla data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati, le attività per imposte anticipate (DTA) relative a:

1. perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ex art. 84 del TUIR (senza considerare i limiti previsti per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile);
2. eccedenze di ACE non ancora dedotte o fruito mediante credito d'imposta.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta:

1. i suddetti componenti possono essere considerati per non più del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
2. il valore nominale dei crediti ceduti può essere considerato per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro, tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, anche da altre società del medesimo gruppo.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione:

1. le perdite relative alle DTA trasformabili in crediti d'imposta non possono essere computate in diminuzione delle imposte sui redditi;
2. le eccedenze di ACE relative alle DTA trasformabili in crediti d'imposta non sono deducibili né fruibili mediante credito d'imposta.

Durata della misura

Misura prevista per le cessioni dei crediti a titolo oneroso avvenute entro il 31 dicembre 2020.

Indicazioni

La trasformazione è facoltativa ed è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, che comporta il pagamento di un canone qualora alle DTA non corrisponda un effettivo pagamento di imposte.

La trasformazione non richiede l'iscrizione in bilancio delle DTA relative ai componenti rilevanti (i.e. perdite o eccedenze di ACE).

I crediti d'imposta non producono interessi, non concorrono alla formazione della base imponibile e possono essere:

- compensati senza limiti di importo;
- ceduti ai sensi degli artt. 43-bis o 43-ter del d.p.r. 602/1973;
- chiesti a rimborso.


Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19 - È previsto che la sezione speciale abbia una dotazione pari a Euro 1730 milioni).

Destinatari

- PMI (i.e. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro) aventi sede legale in

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

Italia (Stante la finalità della previsione e la definizione di “PMI” fornita dalla Raccomandazione 2003/361/CE richiamata dalla norma, che include ogni entità a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica, si pone il dubbio se la misura non sia estesa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento);

- Sono espressamente escluse le PMI le cui esposizioni debitorie risultino già classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Contenuto della previsione

Con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti dei soggetti abilitati all’esercizio del credito, viene riconosciuta la facoltà alle PMI di attivare i seguenti strumenti di moratoria straordinaria, mediante semplice comunicazione corredata da una autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza dell’epidemia da COVID-19:

1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o, se superiori, alla data di pubblicazione del decreto), che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possano essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, che i contratti siano prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, alle medesime condizioni e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020;
3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Su richiesta telematica del soggetto finanziatore e senza valutazione, le operazioni di cui ai precedenti paragrafi sono ammesse alla garanzia gratuita e sussidiaria di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia PMI che può garantire fino al 33% rispettivamente degli importi utilizzati o delle rate prorogate e sospese.

Durata della misura

Le moratorie avranno effetto fino al 30 settembre 2020.

Indicazioni

Le PMI che vogliono avvalersi della misura in commento devono inviare apposita comunicazione al finanziatore corredata da una dichiarazione a mezzo della quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta dell’emergenza sanitaria Covid-19.


Art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Destinatari

- Imprese che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI, operanti in settori da individuarsi con decreto ministeriale;

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

- Banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito;
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Contenuto della previsione

Questa misura, che è volta a favorire le operazioni di N/A finanziamento in favore di soggetti diversi da quelli che hanno accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia PMI, consente:

1. agli istituti finanziatori che concedono prestiti a imprese (diverse da quelle ammesse ai benefici del Fondo di Garanzia PMI) che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, di beneficiare del supporto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante specifici strumenti, quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita;
2. a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di beneficiare a sua volta di una garanzia onerosa, incondizionata e irrevocabile dello Stato, a copertura dell'esposizione assunta verso il ceto bancario sino ad un massimo dell'80%.

Si noti che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della previsione in commento con una dotazione iniziale di Euro 500 milioni per l'anno 2020.

Indicazioni

I criteri, le modalità e le condizioni per la concessione degli strumenti di supporto e garanzia di cui alla previsione in commento, nonché la relativa procedura di escussione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

All'interno del menzionato decreto saranno individuati, altresì, i settori nei quali operano le imprese di cui alla previsione in commento e dovrà essere assicurata, in ogni caso, la complementarità con il Fondo di Garanzia PMI.

Art. 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

Destinatari

Imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati del c.d. Fondo 394/818 (Trattasi del fondo gestito da Simest S.p.A. diretto al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese esportatrici istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.L. 28 maggio 1981, n. 251. Da quanto si evince anche dalla relazione illustrativa al D.L. in commento, la misura riguarderà 1457 imprese, in tutti i settori.).


Contenuto della previsione

Viene stabilito che, in via transitoria, può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti agevolati concessi dal Fondo 394/81.

Dal tenore della previsione sembra che non si tratti di una moratoria che opera in via automatica su richiesta del debitore, bensì che la concessione della sospensione dei pagamenti sia soggetta a valutazione da parte del Fondo.

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

Durata della misura

Fino al 31 dicembre 2020.

Indicazioni

La previsione in commento non fornisce indicazioni in merito alle modalità operative per l'attivazione dell'agevolazione, né demanda la disciplina di tali aspetti a provvedimenti attuativi. In assenza di direttive specifiche, può ritenersi che debbano seguirsi le modalità di comunicazione e interlocuzione ordinarie.

Le modalità operative degli interventi di cui all'articolo in commento saranno definite da SACE S.p.A., in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di bilancio.

Art. 59 (Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)

Destinatari

- Imprese estere che forniscono alle Regioni beni inerenti la gestione dell'emergenza Covid-19
- Banche e operatori finanziari sia italiani che esteri
- SACE S.p.A.

Contenuto della previsione

La previsione autorizza, temporaneamente, SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e che possono beneficiare a loro volta della garanzia dello Stato, in favore dei seguenti soggetti:

1. fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19;
2. banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri, che rispettino adeguati principi di vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle attività sub (i), nonché quelle connesse o strumentali.

Durata della misura


La misura si applica limitatamente al periodo di emergenza sanitaria derivante della diffusione del Covid-19.

Indicazioni

Le modalità operative degli interventi di cui all'articolo in commento saranno definite da SACE S.p.A., in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di bilancio.

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)

Destinatari

Imprese in generale.

Contenuto della previsione

La norma in commento prevede l'istituzione del "Fondo per la promozione integrata" (il Fondo ha una dotazione iniziale di Euro 150 milioni per l'anno 2020) per la realizzazione, tra le altre, delle seguenti iniziative:

- campagna straordinaria di comunicazione al fine di sostenere le esportazioni e l'internazionalizzazione nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza sanitaria Covid-19;
- co-finanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri;
- costituzione nell'ambito del Fondo 394/81 di una sezione separata per la concessione di co-finanziamenti a fondo perduto fino al 50% in favore delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati del menzionato Fondo 394/81.

In aggiunta, per snellire e velocizzare le modalità di affidamento dei contratti di forniture, lavori e servizi relativi alle attività di cui sopra, è previsto, altresì, che ci si possa avvalere delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Durata della misura

La deroga al codice degli appalti pubblici si applica fino al 31 dicembre 2020.

Indicazioni

Le modalità operative del fondo, nonché la ripartizione delle relative finalità, saranno disciplinate con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Destinatari

Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.


Contenuto della previsione

La norma in commento prevede l'istituzione di un fondo N/A per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (Il fondo in commento è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con una dotazione di Euro 100 milioni per l'anno 2020).

Il fondo viene istituito per:

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

1. la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
2. la copertura dei costi per interessi maturati negli ultimi 2 anni sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
3. l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Inoltre, la previsione in commento consente la possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi che spettano alle imprese aventi il diritto di accedere ai contributi europei cc.dd. PAC (L'acronimo PAC indica la Politica Agricola Comune, ovvero l'insieme delle regole che l'Unione Europea ha inteso darsi con riferimento al comparto agricolo).

Indicazioni

I criteri e le modalità operative e di attuazione del fondo di cui all'articolo in commento sono demandati a uno o più decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

Destinatari

Imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo.

Contenuto della previsione

La norma in commento prevede l'istituzione di due fondi per le emergenze nei settori spettacolo, cinema e audiovisivo (Il fondo in questione è istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di Euro 130 milioni per l'anno 2020), al fine di sostenere tali settori a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati per contenere l'emergenza sanitaria Covid-19.

Indicazioni

Le modalità operative, nonché le relative modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di settore saranno disciplinate con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo da adottarsi entro il 16 aprile 2020.

Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo - Il c.d. fondo di solidarietà per il settore aereo è stato istituito ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, con la finalità precipua di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore aereo).

Destinatari


Imprese operanti nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Contenuto della misura

La norma in commento prevede l'incremento dell'attuale dotazione del fondo di solidarietà per il settore aereo nella misura di Euro 200 milioni. Ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, può essere

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com

autorizzato un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale (Ciò nei limiti di Euro 200 milioni, importo dell'incremento della dotazione del fondo di solidarietà previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento).

Durata della misura


Le agevolazioni previste al comma 2 dell'articolo in commento decorrono dal 17 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Indicazioni

Con riferimento alle modalità operative del fondo, il D.L. in commento non apporta modifiche alla disciplina di funzionamento del fondo. Pertanto, continua ad applicarsi la disciplina generale previgente. Con riferimento alle agevolazioni previste ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, dovrà intervenire un apposito accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, nonché delle Regione interessata.

ARLAWPRACTICE
Viale Borromei, 2
20123 Milano
VAT: 05579530824

+39 02 80011035

 +39 3288266415



www.arlawpractice.com
info@arlawpractice.com